



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

Dott. Giovanni Garofalo	Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco	Giudice
Dott. Alessia Iavazzo	Giudice rel./est.

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 47/2024 Registro Procedimenti Unitari avente a oggetto ricorso ex art. 268

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso del debitore:

sig.ra SIMONA MORELLO MRLSMN85E56M208V, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca D'Errico, con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme;

**RICORRENTE**

Con l'ausilio dell'OCC, dr. RAFFAELE MAZZEI

**FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, SIMONA MORELLO nel rappresentare la propria situazione di sovraindebitamento ha domandato al Tribunale di Lamezia Terme di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
2. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
3. Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.  
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".



Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente processo, la debitrice assume la qualifica di consumatore.

4. Infine, sul piano oggettivo risulta lo stato di insolvenza della ricorrente.

L'Organismo di composizione della crisi ha accertato che la ricorrente: - ha una debitoria complessiva di euro 69.336,00; - percepisce un reddito annuo di circa 20.000,00 euro; - non è proprietaria di beni mobili o mobili registrati.

5. Quanto alla possibilità della ricorrente di ottenere l'esdebitazione, il Tribunale sin d'ora rileva che non appare sussistere il requisito di cui all'art. 280 CCI secondo cui il ricorrente non deve avere "cagionato o aggravato il dissesto". Invero, nel caso di specie, da una disamina della documentazione allegata in atti (cft. estratti conto depositati per conto della ricorrente) non risulta il pagamento da parte sua delle spese per così dire "familiari": stando alla documentazione bancaria afferente agli anni dal 2021 al 2024 la ricorrente non ha mai provveduto al pagamento delle utenze, né tanto meno alle spese per la casa o dell'auto; il contratto di locazione non è stato depositato, e in ogni caso non è registrato, e non è provato l'importo pagato mensilmente per l'affitto. Dalla movimentazione bancaria risulta l'utilizzo della carta intestata alla ricorrente per effettuare ingenti pagamenti (quasi) mensilmente in un negozio di abbigliamento.

Alla luce di tali rilievi, appare evidente che la ricorrente abbia, se non cagionato, quanto meno aggravato il dissesto della propria situazione economica, utilizzando i proventi dell'attività lavorativa per attività diverse rispetto al pagamento di spese familiari (es. pagamento di utenze, di affitto, di beni alimentari).

6. Quanto all'OCC, il Tribunale osserva che l'Organismo di composizione ha violato l'art. 269 C.C.I.I. atteso che secondo la richiamata disposizione al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Orbene si evidenzia che il ricorso è risultato privo della relazione che è stata allegata solo successivamente, su richiesta del GD, peraltro in formato che dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto trattasi di allegato non digitale, ma scansionato e privo di firma digitale.

In merito alla completezza della documentazione, pure ritenuta tale dall'OCC, si rileva che manca il deposito del contratto di locazione dell'immobile in cui abita la ricorrente, la quale ha dichiarato di contribuire al pagamento delle spese familiari, tra cui sicuramente andrebbe ricompreso il canone di locazione.



Il Tribunale, inoltre, osserva che l'OCC non è chiamato nella relazione ad esprimere alcun giudizio sulla "fattibilità" del piano, ma deve in maniera diligente relazionare in merito alla "completezza ed attendibilità" della documentazione fornita e fornire un quadro chiaro della situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di SIMONA MORELLO, C.F.:  
MRLSMN85E56M208V.

### **NOMINA**

Giudice delegato la dr.ssa ALESSIA IAVAZZO;

Liquidatore l'avv.to ERNESTINA MONICA GRECO, in sostituzione dell'OCC, per le ragioni di cui in parte motiva;

### **ORDINA**

a SIMONA MORELLO di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

### **DISPONE**

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e nel Registro delle Imprese.

Lamezia Terme, 25/11/2024.

Il Giudice estensore

Dott. Alessia Iavazzo

Il Presidente

Dott. Giovanni Garofalo

